

Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Modifica del 5 novembre 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 ottobre 1997¹ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Campo d'applicazione nonché termini e abbreviazioni

Art. 1

¹ Quest'ordinanza si applica a tutti gli elementi d'indirizzo eccettuati i nomi di dominio.

² I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono spiegati nell'allegato.

Art. 4 cpv. 1^{bis}, 1^{ter}, 2, 3 lett. a, abis nonché 4 e 5

^{1bis} La richiesta deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. nome e indirizzo del richiedente;
- b. elemento d'indirizzo desiderato.

^{1ter} Per verificare il nome, l'indirizzo e l'esistenza giuridica del richiedente, l'UFCOM può richiedere altre indicazioni o documenti, in particolare presso:

- a. persone fisiche: una copia di un documento d'identità nazionale o di un passaporto valido e un certificato di domicilio attuale;
- b. associazioni o fondazioni con sede in Svizzera e non iscritte nel registro di commercio: una copia autenticata degli statuti dell'associazione o dell'atto costitutivo della fondazione;

¹ RS 784.104

- c. persone giuridiche o società di persone con sede all'estero: un estratto autentificato aggiornato del registro di commercio estero o, qualora l'estratto non contenga le indicazioni sufficienti o non esista un'istituzione corrispondente al registro di commercio, una prova ufficiale attestante che l'ente ha esistenza giuridica secondo le disposizioni del diritto straniero applicabile;
- d. il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010² sul numero d'identificazione delle imprese.

² L'UFCOM può attribuire gli elementi di indirizzo provvisoriamente.

³ Può rifiutare l'attribuzione di un elemento d'indirizzo se:

- a. ha ragioni per supporre che un suo utilizzo da parte del richiedente comporti un'infrazione al diritto federale;
- abis. ha ragioni per supporre che il richiedente ha chiesto l'attribuzione di questo elemento d'indirizzo per impedirne l'attribuzione ad altri interessati;
- e. il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria.

⁴ *Concerne soltanto il testo tedesco*

⁵ Non sussiste alcun diritto all'attribuzione di un determinato elemento d'indirizzo.

Art. 4a

Abrogato

Art. 11 cpv. 1 lett. b, b^{bis}, b^{ter}, b^{quater}, c, d nonché d^{bis}

¹ L'UFCOM può revocare l'attribuzione di elementi d'indirizzo se:

- b. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- b^{bis}. un'altra autorità competente constata che un loro utilizzo comporta un'infrazione al diritto federale;
- b^{ter}. ha motivi di credere che un loro utilizzo da parte del titolare comporti un'infrazione al diritto federale;
- b^{quater}. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*
- c. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- d. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- d^{bis}. se il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria;

Capitolo 1a, sezione 2 (art. 14–14i)

Abrogata

Art. 23 cpv. 1

¹ Ogni titolare di una serie di numeri può attribuire a sua volta numeri della serie a fornitori notificati secondo l'articolo 4 LTC, per la fornitura di un servizio di telecomunicazione.

Art. 23a Serie di numeri con numeri trasferiti

¹ Un fornitore può rinunciare a una serie di numeri da cui sono stati trasferiti dei numeri soltanto se:

- a. un altro fornitore che soddisfa le condizioni per l'attribuzione della serie di numeri è pronto a farsela attribuire immediatamente; o
- b. non offre più il tipo di servizio di telecomunicazione per cui gli era stata attribuita la serie di numeri.

² Se in seguito a una revoca o a una rinuncia secondo il capoverso 1 lettera b si estingue il diritto d'uso di una serie di numeri da cui sono stati trasferiti dei numeri, l'UFCOM può attribuirli immediatamente a un fornitore di sua scelta. Ciò può avvenire senza l'accordo di quest'ultimo. Il criterio per l'attribuzione è, in particolare, la quantità dei numeri della serie trasferiti ai singoli fornitori.

³ Per l'attribuzione di cui al capoverso 2 non è riscossa alcuna tassa.

*Art. 24c cpv. 2**Abrogato**Art. 24e cpv. 2 e 2^{bis}*

² Le comunicazioni verso i numeri nazionali del tipo 0800 e i numeri internazionali del tipo 00800 devono essere gratuite per chi chiama.

^{2bis} Per comunicazioni verso i numeri del tipo 084x e 0878, a chi chiama può essere fatturata al massimo la tassa di cui all'articolo 39a capoverso 1 dell'ordinanza del 9 marzo 2007³ sui servizi di telecomunicazione (OST).

*Art. 24g**Abrogato**Art. 30 cpv. 3 e 4*

³ Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero breve può essere revocato.

⁴ Abrogato

³ RS 784.101.1

Art. 31a cpv. 3^{bis}

Abrogato

Art. 47 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Su richiesta, l'UFCOM attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un Mobile Network Code conformemente alla raccomandazione E.212⁴ dell'UIT-T, se il fornitore:

- a. dispone di una concessione di radiocomunicazione per GSM, UMTS, LTE o di una tecnologia di comunicazione mobile analogica; o
- b. ha concluso un accordo con il titolare di una concessione di radiocomunicazione di cui alla lettera a concernente l'utilizzo della rete mobile svizzera (roaming nazionale) di quest'ultimo.

^{1bis} L'UFCOM può attribuire un MNC al gestore di una rete di telecomunicazione se questo sia necessario a identificare la rete nell'ambito di interconnessione con fornitori svizzeri o esteri.

II

I termini e le abbreviazioni seguenti sono stralciati dall'allegato:

- ACE-String;
- banca dati pubblica centralizzata;
- DNSSEC;
- gestore del registro;
- indirizzo Internet o IP;
- nome di dominio.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

² L'articolo 24e capoversi 2 e 2^{bis} entrano in vigore il 1° luglio 2015.

5 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all'indirizzo Internet www.itu.int

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

